CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 4360
(citare nella risposta)

00187 Roma 09 MAG. 2007
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel .+39 06.420.31.61 - Fax +39 06.48912336
Url: http://www.cng.it E-Mail: cng@cng.it

Serv. **MB** Area **4**

Rifer del

Allegati **come da testo**

Oggetto: Invio decreti interministeriali relativi ai diversi impianti di spegnimento incendi.

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi
dei Geometri

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Al Geom. Fausto Savoldi
Presidente Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Per opportuna conoscenza, si invia copia dei decreti del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Interno, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2007. I tre decreti, di seguito specificati, applicano la direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione e, nello specifico, trattano la loro individuazione nonché i relativi metodi di controllo della conformità, rispettivamente per gli impianti di estinzione a gas, i sistemi CO_2 e quelli a polvere:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 5 marzo 2007
Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per i "Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Componenti di impianti di estinzione a gas"

DECRETO 5 marzo 2007
Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per gli "Impianti fissi antincendio – Componenti per sistemi a CO_2"

DECRETO 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di "Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Sistemi a polvere".

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE
(Geom. Maurizio Savoncelli)

IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)

L/AC

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 5 marzo 2007.

Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per i «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea 96/577/CE del 24 giugno 1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2005/C 139/03 dell'8 giugno 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C139 dell'8 giugno 2005 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas» EN 12094-1:2003, EN 12094-2:2003, EN 12094-3:2003, EN 12094-4:2003, EN 12094-9:2003, EN 12094-10:2003, EN 12094-11:2003, EN 12094-12:2003, EN 12094-13:2001;

Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;

Espletata, con notifica 2005/0230/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

Metodi di attestazione della conformità

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea di sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di estinzione a gas, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alla norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre sei mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2007

Il Ministro delle infrastrutture
DI PIETRO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'interno
AMATO

ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di estinzione a gas» le norme europee di riferimento sono:

EN 12094-1:2003 recepita come UNI EN 12094-1:2004 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte I - Requisiti e metodi di prova per dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo»;

EN 12094-2:2003 recepita come UNI EN 12094-2:2004 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 2 - Requisiti e metodi di prova per dispositivi non elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo»;

EN 12094-3:2003 recepita come UNI EN 12094-3:2004 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 3 - Requisiti e metodi di prova per dispositivi manuali di azionamento e di bloccaggio»;

EN 12094-4:2003 recepita come UNI EN 12094-4:2004 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 3 - Requisiti e metodi di prova per complesso valvola di scarica e relativi attuatori»;

EN 12094-9:2003 recepita come UNI EN 12094-9:2004 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 9 - Requisiti e metodi di prova per rivelatori di incendio speciali»;

EN 12094-10:2003 recepita come UNI EN 12094-10:2004 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 10 - Requisiti e metodi di prova per manometri e pressostati»;

EN 12094-11:2003 recepita come UNI EN 12094-11:2004 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 11 - Requisiti e metodi di prova per dispositivi di pesatura meccanici»;

EN 12094-12:2003 recepita come UNI EN 12094-12:2004 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 12 - Requisiti e metodi di prova per dispositivi di allarme pneumatici»;

EN 12094-13:2001 recepita come UNI EN 12094-13:2002 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 13 - Requisiti e metodi di prova per valvole di intercettazione e valvole di non ritorno».

ALLEGATO 2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

I metodi di attestazione della conformità dei sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di estinzione a gas sono quelli riportati nella decisione comunitaria 96/577/CE del 24 giugno 1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego previsto	Sistema di attestazione della conformità
Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di estinzione a gas	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva n. 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante dei sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di estinzione a gas dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Ritardo di risposta	SI
Parametri prestazionali in condizione di incendio	SI
Durabilità	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Dispositivi non elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Ritardo di risposta	SI
Caratteristiche prestazionali in condizione di incendio	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento rispetto alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Dispositivi manuali di azionamento e di bloccaggio

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Parametri prestazionali in condizioni di incendio	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento rispetto alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Complesso valvola di scarica e relativi attuatori

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento rispetto alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Rivelatori di incendio speciali

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Condizioni nominali di attivazione/sensibilità	SI
Ritardo di risposta	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento rispetto alla corrosione	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento rispetto alle vibrazioni	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Manometri e pressostati

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento - pressostati	SI
Condizioni nominali di attivazione/sensibilità - pressostati	SI
Condizioni nominali di attivazione/sensibilità - manometri	SI
Affidabilità di funzionamento - manometri	SI
Durabilità dei manometri rispetto alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Dispositivi di pesatura meccanici

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento rispetto alla corrosione	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Dispositivi di allarme pneumatici

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Valvole di intercettazione e valvole di non ritorno

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza alla corrosione	SI
Durabilità dell'affidabilità di funzionamento: resistenza alle vibrazioni	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

07A02429

Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte girevoli

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Capacità di rilascio	SI
Durabilità della capacità di rilascio	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Chiusura automatica	SI
Durabilità della chiusura automatica	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di blocccaggio

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Chiusura automatica	SI
Durabilità della chiusura automatica	SI
Capacità di mantenere la porta in posizione chiusa e di non contribuire alla propagazione del fuoco	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

07A02430

DECRETO 5 marzo 2007.

Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per gli «Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Vista la decisione della Commissione europea n. 96/577/CE del 24 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 254 dell'8 ottobre 1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea n. 2002/C 310/02 del 13 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C310 del 13 dicembre 2002 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di «Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2» EN 12094-5:2000, EN 12094-6:2000, EN 12094-7:2000;

Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;

Espletata, con notifica 2005/0228/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva n. 98/34/CE, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

Metodi di attestazione della conformità

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella *Gaz-*

zetta *Ufficiale* della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea di Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto.

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre sei mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2007

Il Ministro delle infrastrutture
DI PIETRO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'interno
AMATO

ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i prodotti Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2 le norme europee di riferimento sono:

EN 12094-5:2000 recepita come UNI EN 12094-5:2004 «Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2 Parte 5 - Requisiti e metodi di prova per valvole di smistamento per sistemi a CO_2 in alta e bassa pressione e loro attuatori»;

EN 12094-6:2000 recepita come UNI EN 12094-6:2003 «Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2 Parte 6 - Requisiti e metodi di prova per dispositivi non elettrici di messa fuori servizio»;

EN 12094-7:2000 recepita come UNI EN 12094-7:2004 Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2 Parte 7 - Requisiti e metodi di prova per gli ugelli.

ALLEGATO 2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

I metodi di attestazione della conformità degli Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2 sono quelli riportati nella decisione comunitaria n. 96/577/CE del 24 giugno 1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego previsto	Sistema di attestazione della conformità
Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva n. 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2 dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2 - Valvole di smistamento per sistemi a CO_2 in alta e bassa pressione e loro attuatori.

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Impianti fissi antincendio - Componenti di impianti di estinzione a CO_2 Dispositivi non elettrici di messa fuori servizio

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO_2 - Ugelli

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

07A02431

DECRETO 5 marzo 2007.

Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea n. 96/577/CE del 24 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 254 dell'8 ottobre 1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetti del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea 2002/C 310/02 del 13 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C310 del 13 dicembre 2002 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere» EN 12416-1:2001, EN 12416-2:2001;

Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;

Espletata, con notifica 2005/0229/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva n. 98/34/CE, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

Metodi di attestazione della conformità

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea di Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre sei mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2007

Il Ministro delle infrastrutture
DI PIETRO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'interno
AMATO

ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i prodotti «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere» le norme europee di riferimento sono:

EN 12416-1:2001 recepita come UNI EN 12416-1:2003 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Parte 1 - Requisiti e metodi di prova per componenti»;

EN 12416-2:2001 recepita come UNI EN 12416-2:2003 «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Parte 2 - Progettazione, costruzione e manutenzione».

ALLEGATO 2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

I metodi di attestazione della conformità dei sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere, sono quelli riportati nella decisione comunitaria 96/577/CE del 24 giugno 1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego previsto	Sistema di attestazione della conformità
Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva n. 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante dei sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere, dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio
Sistemi a polvere - Componenti

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti, resistenza alla pressione degli ugelli	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti, resistenza al calore degli ugelli	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti, tensocorrosione degli ugelli	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere
Kit sistemi estinzione a polvere completi

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Sensibilità/condizioni nominali di attivazione	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Caratteristiche prestazionali in caso di incendio	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere
Kit di contenitori di polvere

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Sensibilità/condizioni nominali di attivazione	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere
Kit di unità di gas propellente per sistemi di estinzione a polvere

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Sensibilità/condizioni nominali di attivazione	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Kit di sistemi di controllo e di attuazione (con rilascio manuale o automatico) per sistemi di estinzione a polvere

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Sensibilità/condizioni nominali di attivazione	SI
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	SI
Affidabilità di funzionamento	SI
Caratteristiche prestazionali in caso di incendio	SI
Rilascio di sostanze pericolose	*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

07A02432

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 marzo 2007.

Prove pratiche per l'aggiornamento professionale previsto per gli iscritti nella gente di mare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO E INTERNO

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 78 nella versione aggiornata di seguito denominata Convenzione STCW), nonché il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopraccitata Convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW 95 nella versione aggiornata di seguito denominato Codice STCW);

Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra citate sono entrati in vigore il 1° febbraio 1997, e che successivamente sono entrati in vigore ulteriori emendamenti rispettivamente in data 20 maggio 1998, 1° gennaio 1999, 26 maggio 2000, 1° gennaio 2003;

Viste le direttive numeri 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e 98/35/CE del 25 maggio 1998, concernenti i requisiti minimi di formazione per la gente di mare recepite con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 concernente il regolamento di attuazione delle direttive stesse (di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246 relativo al regolamento di attuazione delle direttive numeri 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva n. 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare);

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 318 recante disposizioni sui titoli professionali marittimi;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2000 integrato con modifiche del decreto Ministeriale 22 dicembre 2000 concernente i requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare;